

Concorso di persone: forma di manifestazione del reato.

Concorso ex art.110 c.p.

Accanto a fattispecie plurisoggettive necessarie dove la pluralità degli elementi è elemento costitutivo del reato, il codice penale disciplina l'ipotesi di un reato monosoggettivo posto in essere da una pluralità di persone, in tal caso si parla di fattispecie plurisoggettiva eventuale.

L'art.110 c.p. svolge una funzione incriminatrice in quanto consente l'incriminazione di condotte che, singolarmente considerate, non integrano gli estremi delle fattispecie descritte nella parte speciale del codice penale e sono quindi atipiche; svolge poi una funzione di disciplina in quanto, stabilito il principio della pari responsabilità dei concorrenti, il legislatore ha previsto circostanze aggravanti (112 cp) e attenuanti (114 cp) che consentono di graduare la pena in rapporto al reale contributo apportato da ciascuno concorrente.

Per concorrere nel reato sono necessari i due elementi, oggettivo e soggettivo; per quanto concerne il primo esso ricorre quando l'agente pone in essere un contributo necessario o anche solo agevolatore del reato, cioè con la propria opera l'agente deve aver reso più facile la realizzazione del reato. Tale contributo può essere materiale o morale.

Quanto all'elemento soggettivo è necessario che l'agente sia consapevole di contribuire con il proprio apporto, insieme a quello di altri, alla realizzazione di un reato da lui previsto e voluto.

Sotto il profilo soggettivo, abbandonata la convinzione della necessità di un previo concerto tra i concorrenti per la realizzazione del fatto criminoso, si ritiene ormai sufficiente la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato.

Si osserva come il concorso doloso ex art.110 cp può estrinsecarsi sia attraverso una condotta attiva sia attraverso una condotta omissiva. In quest'ultimo caso, per potere attribuire una rilevanza penale ad una semplice omissione, sarà necessario individuare un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento, utilizzando così la clausola di equivalenza ex art.40 comma 2 cp. Si tenga presente che tale obbligo giuridico deve scaturire da una

norma di legge o di regolamento o da una disposizione negoziale: il nostro ordinamento non punisce la mera connivenza.

Reato doloso diverso da quello voluto da altro concorrente, art.116 c.p.

In tal caso “ anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione”. Con la **sentenza costituzionale n.42/1965** la Corte ebbe a sostenere che, in ogni caso, il reato diverso doveva costituire “sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto”. Tale interpretazione consentiva un’indagine sull’atteggiamento psicologico del concorrente per il quale il reato diverso doveva essere “prevedibile”, ma si discute ancora oggi se debba essere astratta o concreta. Secondo **Cass I sez I89/181206** “ il reato diverso...si deve porre, rispetto a quello voluto, in un rapporto...di concreta e logica prevedibilità non meramente astratta, ma collegata alla situazione di fatto e alle modalità esecutive concordate “.

Si è ritenuto che il concetto di prevedibilità dovesse arrese rivisitato: la prevedibilità deve sussistere in concreto cioè l’agente deve essersi potuto effettivamente rappresentare l’evento diverso, in base alle conoscenze che aveva della situazione e del carattere dei suoi compartecipi.

Si tenga presente che la **sentenza costituzionale n.364/1988** ha affermato la necessità della colpevolezza quantomeno in relazione agli “ elementi più significativi della fattispecie tipica”.

Secondo parte della dottrina, la fattispecie ex art.116 c.p. presenta un’anomalia: il concorrente viene a rispondere a titolo di dolo per un reato che ha commesso con colpa (si parla a questo proposito di responsabilità colpevole ma anomala). Di tale situazione il legislatore ha comunque tenuto conto prevedendo, nel secondo comma art.116 cp, una specifica circostanza attenuante, per il caso in cui il reato commesso sia più grave di quello voluto, a favore di chi volle il reato meno grave (vedi Pisa).

Concorso colposo nel delitto colposo ex art.113 c.p.

Primo orientamento prevalente della dottrina:

ritiene incriminabile il concorso colposo nel delitto colposo sulla base della sola norma incriminatrice di parte speciale, quanto meno in relazione alla fattispecie a condotta libera.

Secondo orientamento minore dottrina:

l'art.113 c.p. svolge una funzione incriminatrice anche sul terreno dei reati causalmente orientati. I comportamenti atipici di cooperazione in delitti causalmente orientati consisterebbero nella violazione di obblighi cautelari di natura secondaria aventi ad oggetto non il proprio ma l'altrui comportamento: l'art.113 cp consentirebbe di incriminare la condotta di colui che, essendovi tenuto, omette di verificare, controllare e impedire eventuali attività colpose da parte di terzi direttamente produttive dell'evento lesivo

Critica a tale secondo indirizzo: in presenza di obblighi di controllo ricorre lo schema del reato omissivo improprio colposo cioè il soggetto titolare di una c.d. posizione di garanzia che omette colposamente di esercitare il controllo su una determinata fonte di pericolo è direttamente responsabile ex art.40 comma 2 cp per la realizzazione della fattispecie di parte speciale monosoggettiva.

Concorso dell'estraneo nel reato proprio.

Essendo la qualifica soggettiva un elemento costitutivo del reato proprio, in base ai principi generali in materia di dolo, essa deve essere conosciuta dall'estraneo. In questo contesto costituisce una deroga ai principi generali l'art.117 cp, il quale configura in capo all'estraneo la responsabilità per il reato proprio commesso dall'intraneo anche nel caso in cui ignori la qualifica da questi rivestita.

Tale deroga, che rappresenta una delle residue ipotesi di responsabilità oggettiva ancora presenti nel nostro ordinamento, opera, peraltro, soltanto in caso di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, cioè in presenza di reati propri non esclusivi.